

DELIBERAZIONE 27 DICEMBRE 2018
707/2018/R/GAS

AGGIORNAMENTO DELLA COMPONENTE QVD DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI TUTELA DEL GAS NATURALE E DELLA COMPONENTE UG₂, PER L'ANNO 2019

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1047^a riunione del 27 dicembre 2018

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- la legge 23 agosto 2004, n.239;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge 124/17);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 18 giugno 2007, n.73, convertito con legge 3 agosto 2007, n.125 (di seguito: decreto legge 73/07);
- il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con legge 9 agosto 2013, n.98 (di seguito: decreto legge 69/13);
- il decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con legge 21 settembre 2018, n.108 (di seguito: decreto legge 91/2018);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 64/09);
- la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2013, 196/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 25 settembre 2014, 462/2014/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 7 novembre 2014, 550/2014/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 26 marzo 2015, 133/2015/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 26 novembre 2015, 575/2015/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2016, 817/2016/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 20 aprile 2017, 279/2017/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 23 novembre 2017, 782/2017/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2017, 916/2017/R/gas;

- la deliberazione dell’Autorità 6 dicembre 2018, 639/2018/R/com (di seguito: deliberazione 639/2018/R/com);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (TISG);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) per le imprese operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas e relativi obblighi di comunicazione (di seguito: TIUC);
- il vigente Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIVG);
- il documento per la consultazione 24 settembre 2015 449/2015/R/gas, recante “Mercato del gas naturale: revisione della componente *QVD* a copertura dei costi di commercializzazione al dettaglio” (di seguito: documento per la consultazione 449/2015/R/gas);
- le comunicazioni della Direzione Mercati *Retail* e Tutele dei Consumatori di Energia 22 giugno 2018, prot. Autorità 19284 e 29 agosto 2018, prot. Autorità 24465 (di seguito: comunicazioni DMRT).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 attribuisce, all’Autorità, una generale funzione di regolazione finalizzata alla promozione della concorrenza e dell’efficienza nell’offerta dei servizi di pubblica utilità nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale;
- il decreto legge 73/07, all’articolo 1, comma 3, prevede, tra l’altro, che l’Autorità indichi condizioni standard di erogazione del servizio di vendita ai clienti finali e definisca, in base ai costi effettivi del servizio, prezzi di riferimento che le imprese di vendita sono tenute a inserire nelle proprie offerte commerciali, facendo altresì salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell’Autorità “*a tutela dei diritti degli utenti anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti di prezzi*”;
- con il decreto legge 69/13 (articolo 4, comma 1) sono state apportate modifiche al decreto legislativo 164/00, così come modificato dal decreto legislativo 93/11, ed è stato, in particolare, previsto che, nell’ambito degli obblighi di servizio pubblico, l’Autorità continui transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento ai sensi del decreto legge 73/07 “per i soli clienti domestici”; ai sensi del decreto legge 91/2018, a far data dal 1 luglio 2020 detta previsione sarà superata;
- il TIVG definisce, in coerenza con le disposizioni di legge richiamate, le condizioni economiche del servizio di tutela del gas naturale per i clienti che usufruiscono di tale servizio; dette condizioni economiche comprendono, tra l’altro, la componente *QVD* relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio;
- in particolare, la componente *QVD* è:

- differenziata per tipologia di clienti finali, tra PDR nella titolarità di un cliente domestico (di seguito: clienti domestici) e PDR relativi a un condominio con uso domestico e consumi annui inferiori a 200.000 Smc (di seguito: condomini con uso domestico);
- articolata in una quota fissa, di maggiore peso, e in una quota variabile, di entità inferiore;
- aggiornata con cadenza annuale con efficacia dal 1 gennaio di ogni anno a cui si riferisce l'aggiornamento;
- la deliberazione ARG/gas 64/09 prevede l'applicazione, nell'ambito della tariffa obbligatoria per il servizio di distribuzione, della componente UG₂, espressa in euro per punto di riconsegna e in centesimi di euro per standard metro cubo, differenziata per scaglioni di consumo; tale componente è relativa alla compensazione dei costi di commercializzazione della vendita al dettaglio di gas naturale e mira a contemperare gli obiettivi di contenimento della spesa dei clienti finali con bassi consumi e di garanzia di remunerazione degli esercenti.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- sulla base dei criteri determinati in esito al documento per la consultazione 449/2015/R/gas, la determinazione della componente *QVD* avviene avendo a riferimento i costi operativi connessi alla morosità dei clienti finali, gli altri costi operativi e la remunerazione del capitale investito netto;
- in generale, per la definizione della componente *QVD* vengono prese a riferimento le informazioni relative sia al servizio di tutela che al mercato libero, in ragione della struttura del mercato della vendita di gas naturale, che prevede la possibilità di erogazione del servizio di tutela da parte di qualsiasi società operante nel mercato libero;
- per quanto attiene i costi operativi connessi alla morosità dei clienti finali:
 - il riconoscimento avviene, secondo una metodologia consolidata, in misura percentuale rispetto al fatturato atteso, prendendo a riferimento il tasso di mancato incasso delle fatture (di seguito: *unpaid ratio*) trascorso un periodo di 24 mesi dalla loro emissione;
 - ai fini della determinazione dell'*unpaid ratio* vengono condotte delle analisi sulla base dei dati di un campione di operatori e viene adottato un livello di riconoscimento che tiene conto, da un lato, della necessità di incentivare l'efficientamento nelle politiche di gestione del credito, al fine di promuovere condizioni di erogazione del servizio efficienti e, dall'altro lato, tenendo in considerazione anche le caratteristiche dei misuratori, in termini di accessibilità o meno dei medesimi, che rivestono un ruolo rilevante nel successo delle suddette politiche; in particolare, la determinazione del livello di *unpaid ratio* riconosciuto avviene, a livello regionale, in maniera differenziata tra le aree urbane e non urbane, ipotizzando una maggiore diffusione nelle prime dei misuratori non accessibili;
- in riferimento agli altri costi operativi:

- essi sono definiti a partire dalle informazioni desumibili dai conti annuali separati disponibili al momento dell'aggiornamento, operando al contempo delle rettifiche di tali informazioni al fine di considerare unicamente i costi tipici dell'attività di commercializzazione, escludendo pertanto le voci di natura straordinaria e le partite di costo che trovano copertura mediante ricavi derivanti da apposite componenti di prezzo (es. trasporto e oneri passanti);
- viene operato il riconoscimento dei costi di acquisizione e di *marketing* tenendo conto della durata media del rapporto contrattuale coi clienti finali;
- in relazione alla remunerazione del capitale investito netto trovano conferma i criteri relativi alla definizione parametrica del predetto capitale, che per le imprese di vendita risulta sostanzialmente coincidente con il capitale circolante netto, al tasso nominale di remunerazione da applicare e al separato riconoscimento dell'importo a copertura dell'onere IRAP;
- con la deliberazione 639/2018/R/com è stato effettuato l'aggiornamento infra-periodo dei parametri base del WACC comuni a tutti i servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico e gas e sono stati approvati i valori del WACC per i servizi infrastrutturali regolati del settore elettrico, per il triennio 2019-2021, e per i servizi infrastrutturali regolati del settore gas, per l'anno 2019, tenendo tra l'altro conto delle modifiche normative relative alla fiscalità d'impresa, al valore dei parametri beta delle attività regolate e agli altri parametri;
- il costo complessivamente riconosciuto viene ripartito tra le diverse tipologie di clienti finali secondo le medesime proporzioni del passato.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con le comunicazioni DMRT sono state richieste agli operatori:
 - grandezze quantitative relative ai clienti finali serviti;
 - dati economici e patrimoniali dell'anno 2017, ulteriori rispetto a quanto già trasmesso all'Autorità in ottemperanza agli obblighi di cui al TIUC;
 - informazioni relative alla morosità dei clienti finali;
 - informazioni relative alle modalità di fatturazione e pagamento con riferimento ai clienti serviti nell'ambito del servizio di tutela;
- il termine per l'invio delle informazioni richieste è stato successivamente prorogato a valle dalle richieste giunte dagli operatori;
- sulla base delle risposte ricevute è stato possibile analizzare un campione di operatori che rappresenta circa l'84% dei PDR e circa il 77% dei volumi relativi ai clienti domestici e ai condomini con uso domestico presenti in Italia, siano essi serviti in tutela o sul mercato libero;
- in relazione ai costi operativi connessi alla morosità dei clienti finali, in base ai dati dichiarati dagli operatori:
 - i dati relativi al fatturato del periodo luglio 2015 – giugno 2016 e al relativo incasso a 24 mesi (luglio 2017 – giugno 2018) mostrano un livello complessivo di *unpaid ratio* dichiarato dal campione pari a 1,52%, relativo a quanto fatturato sia ai clienti serviti in regime di mercato libero che in tutela;

- si riscontra un andamento in riduzione rispetto alla precedente rilevazione, tale riduzione non risulta del tutto omogenea tra mercato libero e servizio di tutela, né tra regioni; permane infine una maggiore incidenza dell'*unpaid ratio* rilevato per i clienti serviti nel mercato libero rispetto a quello dei clienti serviti in tutela;
- si riscontrano livelli di *unpaid ratio* medi differenziati nelle singole regioni e una maggiore incidenza del fenomeno della morosità nelle aree urbane rispetto a quelle non urbane, per cui le prime mostrano un *unpaid ratio* pari a 2,02%, a fronte di un valore di 1,26% rilevato per le seconde;
- in relazione agli altri costi operativi, anche per il 2017 nell'ambito della raccolta *unbundling* è stata prevista la possibilità per gli operatori di comunicare ulteriori informazioni relativamente al ribaltamento dei costi connessi alla funzione operativa condivisa commerciale, di vendita e di gestione della clientela del settore gas e alla funzione operativa condivisa commerciale, di vendita e di gestione della clientela comune al settore elettrico e gas; in particolare la trasmissione di tali informazioni, adeguatamente certificate, avviene da parte del singolo operatore su base volontaria ed è funzionale a valutare la diversa incidenza dei costi indiretti in ipotesi di utilizzo del *driver* di attribuzione “numero di fatture emesse” in luogo del *driver* “ricavi dalle vendite e dalle prestazioni”;
- in relazione al livello del capitale investito netto, permane una situazione in cui le attività dello stato patrimoniale, relative principalmente alle immobilizzazioni immateriali, al netto delle voci incluse nel computo del capitale circolante netto, risultano complessivamente inferiori alle passività;
- per quanto attiene alle informazioni circa le modalità di fatturazione e pagamento, con particolare riferimento alla fatturazione *online*, le stesse sono state raccolte al fine di valutare eventuali interventi relativi al meccanismo incentivante per la diffusione, presso i clienti serviti nell'ambito del servizio di tutela, della bolletta elettronica di cui all'articolo 12ter del TIVG.

RITENUTO OPPORTUNO:

- procedere all'aggiornamento della componente *QVD*, con effetto dal 1 gennaio 2019, modificando conseguentemente la Tabella 1 del TIVG;
- determinare il livello della predetta componente tenuto conto dei criteri di riconoscimento già utilizzati in passato e sopra richiamati;
- prevedere in particolare che:
 - i costi connessi alla morosità dei clienti finali siano determinati sulla base di un tasso di *unpaid ratio* riconosciuto pari a 1,50% (1,69% per i clienti domestici e 1,06% per i condomini con uso domestico) e che tali valori siano applicati al livello degli importi fatturati aggiornati sulla base della migliore stima del livello dei prezzi di approvvigionamento del gas naturale;
 - gli altri costi operativi siano determinati:
 - a) a partire dai valori di bilancio dell'anno 2017, desumibili dai conti annuali separati trasmessi dagli operatori in ottemperanza ai vigenti

- obblighi di *unbundling* contabile e prevedendo l'inclusione dei costi connessi all'acquisizione e al *marketing* in ragione della stima della durata media del rapporto contrattuale;
- b) tenendo conto, ai fini dell'attribuzione dei costi indiretti derivanti dalle funzioni operative condivise commerciale di vendita e di gestione della clientela del settore gas e commerciale di vendita e di gestione della clientela comune al settore elettrico e gas, delle informazioni, ove disponibili, comunicate dagli operatori in sede di trasmissione dei conti annuali separati, relative all'utilizzo del *driver* funzionale a tale ribaltamento;
 - c) considerando i costi tipici dell'attività di commercializzazione, e procedendo in maniera prudenziale, escludendo, da un lato, gli operatori che mostrano valori di costo unitario ampiamente inferiori alla media e, dall'altro, quelli con valori ampiamente superiori, per i quali non sia rinvenibile, dalle informazioni a disposizione dell'Autorità, adeguata giustificazione delle maggiori poste contabili;
- in relazione alla remunerazione del capitale investito netto, si proceda secondo la metodologia parametrica di stima del capitale circolante netto già utilizzata in passato; in particolare la necessità di cassa connessa all'attività di acquisto e vendita del gas naturale sia definita:
 - a) sulla base di un'esposizione media di 47 giorni, determinata tenendo conto dei tempi di pagamento delle partite relative alle varie fasi dell'approvvigionamento del gas naturale e dei tempi di incasso delle fatture da parte dei clienti finali, considerando altresì l'impatto dei ritardi di pagamento sul livello del capitale circolante;
 - b) considerando un livello di importi fatturati aggiornati sulla base della migliore stima del livello dei prezzi di approvvigionamento del gas naturale;
 - la determinazione del livello di remunerazione da applicare al capitale investito netto avvenga, come già in passato, mediante la metodologia del *Weighted Average Cost of Capital* (di seguito: WACC), tenuto conto tuttavia della necessità di rivederne il livello anche in coerenza con quanto operato dall'Autorità mediante la deliberazione 639/2018/R/com; ciò comporta in particolare la revisione dei parametri finanziari funzionali al calcolo del costo del debito e del capitale proprio, delle aliquote fiscali e del parametro beta al fine di tenere conto dei valori riconosciuti in relazione ai servizi regolati; in esito a tale rideterminazione il livello di WACC considerato nella determinazione della componente *QVD* risulta pari a 6,7%;
 - il riconoscimento dell'onere IRAP avvenga, in continuità con il passato, in maniera separata e sia determinato a partire dalle informazioni desumibili dai bilanci di esercizio degli operatori, in ragione della peculiare struttura aziendale tipica delle società di vendita;
- modificare altresì la Tabella 16 del TIVG, confermando il meccanismo incentivante volto a favorire una maggiore diffusione delle bollette elettroniche

presso i clienti serviti nell'ambito del servizio di tutela (articolo 12ter del TIVG) ed i relativi valori di reintegrazione per l'anno 2018;

- aggiornare i valori della componente UG₂ al fine di tenere conto della necessità di gettito attesa per l'anno 2019, tenuto conto delle grandezze rilevanti al momento disponibili relative al numero di PDR e ai volumi che concorrono alla sua determinazione

DELIBERA

1. di sostituire, a partire dal 1 gennaio 2019, la Tabella 1 e la Tabella 16 del TIVG con le seguenti:

Tabella 1: Componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio (QVD)

		PDR nella titolarità di un cliente domestico	PDR relativo a un condominio con uso domestico, con consumi < 200.000 Smc	PDR nella titolarità di un'utenza relativa ad attività di servizio pubblico	PDR per usi diversi < 50.000 Smc
da 1 luglio 2009 a 31 dicembre 2011	€/punto riconsegna/anno	36,82	36,82	36,82	36,82
	c€/mc	0,4800	0,4800	0,4800	0,4800
da 1 gennaio 2012 a 30 settembre 2013	€/punto riconsegna/anno	40,34	55,40	55,40	55,40
	c€/mc	0,4800	0,4800	0,4800	0,4800
da 1 ottobre 2013 a 31 dicembre 2014	€/punto riconsegna/anno	57,35	75,32	*	*
	c€/mc	0,7946	0,7946	*	*
Da 1 gennaio 2015 a 31 dicembre 2015	€/punto riconsegna/anno	57,76	75,86	*	*
	c€/mc	0,7946	0,7946	*	*
Da 1 gennaio 2016 a 31 dicembre 2016	€/punto riconsegna/anno	58,83	77,26	*	*
	c€/mc	0,7946	0,7946	*	*
Da 1 gennaio 2017 a 31 dicembre 2017	€/punto riconsegna/anno	59,65	78,35	*	*
	c€/mc	0,7946	0,7946	*	*
Da 1 gennaio 2018 a 31 dicembre 2018	€/punto riconsegna/anno	60,01	78,82	*	*
	c€/mc	0,7946	0,7946	*	*
Da 1 gennaio 2019	€/punto riconsegna/anno	60,23	79,11	*	*
	c€/mc	0,7946	0,7946	*	*

*A seguito dell'entrata in vigore della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 28 giugno 2013, 280/2013/R/gas, hanno diritto al servizio di tutela di cui all'articolo 3 i clienti finali con riferimento ai punti di riconsegna di cui al comma 4.1, lettera a) e lettera b).

Tabella 16: parametri di cui al comma 12ter.4.

Anni oggetto di reintegrazione 2016, 2017 e 2018 (Anno Y)		
Tipologia di cliente finale	Clienti di cui al comma 2.3, lettera a)	Clienti di cui al comma 2.3, lettera b) con consumo non superiore a 200.000 Smc/anno
	euro/punto di riconsegna	
$DiffSC_{c,Y}$	2,10	4.60

2. di sostituire la Tabella 1 allegata alla deliberazione ARG/gas 64/09 con la seguente tabella:

“Tabella 1 allegata alla deliberazione 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, modificata dalle deliberazioni 29 dicembre 2011, ARG/gas 200/11 e 27 dicembre 2018, 707/2018/R/gas.

Tabella 1 - Componente UG₂

	Dal 1 luglio 2009 al 31 dicembre 2011	Dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2018	Dal 1 gennaio 2019
€/punto riconsegna/anno	-24,82	-27,01	-27,01

Scaglioni di consumo	Smc/anno	Dal 1 luglio 2009 al 31 dicembre 2011	Dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2018	Dal 1 gennaio 2019
		c€/Smc		
1	0-120	0,0000	0,0000	0,0000
2	121-480	3,7600	3,7600	4,4600
3	481-1.560	2,1700	2,1700	2,5700
4	1.561 – 5.000	1,7300	1,7300	2,0500
5	5.001 – 80.000	1,2000	1,2000	1,4200
6	80.001 – 200.000	0,4200	0,4200	0,5000
7	Oltre 200.000	0,0000	0,0000	0,0000

3. di pubblicare il presente provvedimento, il TIVG e la Tabella 1 allegata alla deliberazione ARG/gas 64/09, come risultanti dalle modifiche apportate dalla presente deliberazione, sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

27 dicembre 2018

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini